

**UNIONE EUROPEA**

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

**REGIONE PUGLIA**

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO IL LAVORO E L'INNOVAZIONE

**REGIONE PUGLIA
PO FESR 2007 - 2013****PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE PERIODO 2007-2010****Asse I – Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività
Azione 1.1.3: Aiuti alle nuove imprese innovatrici che investono in ricerca e sviluppo.****Aiuti alle piccole imprese innovative di nuova costituzione.****Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi del****Regolamento Regionale n. 20 del 14/10/2008 pubblicato sul B.U.R.P. n.163 del 17/10/2008.****Premessa**

La Regione Puglia - Servizio Ricerca e Competitività procederà all'attuazione del presente avviso mediante Puglia Sviluppo S.p.A. (di seguito Società), ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Regolamento Regionale n. 20 del 14/10/2008 (di seguito "Regolamento") e dell'art. 6 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 886/2008, come modificato dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 861/2009.

In particolare, alla Società sono attribuite le seguenti funzioni e compiti:

- istruire e valutare le proposte pervenute a seguito della pubblicazione del presente Avviso;
- attuare, d'intesa con l'Autorità di Gestione del P.O. FESR 2007-2013 Puglia, le attività di comunicazione ed informazione ai beneficiari finali;
- acquisire e monitorare i dati relativi all'attuazione dell'iniziativa con riferimento a tutti gli indicatori (procedurali, finanziari, di risultato) previsti;
- operare la corretta tenuta del sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni svolte nell'ambito dell'iniziativa, nonché dei dati necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, il controllo, il monitoraggio e la valutazione;
- eseguire i controlli, anche mediante verifiche *in loco* a campione, per accertare l'effettiva fornitura dei prodotti e dei servizi finanziati, il sostenimento delle spese dichiarate dai beneficiari e la conformità delle stesse alle norme comunitarie e nazionali ed eseguire le verifiche di gestione dell'attività degli Organismi intermedi, ove previsti;
- verificare che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione degli interventi mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
- acquisire, per la conservazione, tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari a garantire i controlli.

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente strumento di sostegno, adottato sulla base del Regolamento Regionale n. 20/2008 pubblicato sul B.U.R.P. n. 163 del 17/10/2008, è finalizzato a stimolare la nascita di nuove micro e piccole imprese che intendano valorizzare a livello produttivo i risultati della ricerca in settori industriali innovativi, nonché ad attenuare gli effetti delle inefficienze presenti nel mercato dei capitali e del credito.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari del presente Avviso sono le imprese innovative di nuova costituzione, classificate come micro e piccole imprese sulla base della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003¹, aventi sede legale e operativa nel territorio della Regione Puglia ed appartenenti ai settori industriali innovativi previsti dal successivo art. 4.

Le micro e piccole imprese non devono essere costituite in data antecedente a 6 (sei) mesi dalla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. A tal riguardo, per data di costituzione si intende la data dell'atto costitutivo.

¹ pubblicata in GUCE L 124 del 20.05.2003

I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni, dalla data di ultimazione del programma di investimenti. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.

Art. 3 – Dotazione finanziaria

Le risorse complessive disponibili destinate all'agevolazione delle spese di investimento, di cui all'Art. 8, comma 1, lettere a) e b) del Regolamento, e delle spese di gestione, di cui all'Art. 8, comma 1, lettere c), d) e), f) e g) del Regolamento, previste dai piani d'impresa presentati a valere sul presente Avviso, derivano dalla ripartizione finanziaria dei fondi destinati all'Azione 1.1.3 del Programma Pluriennale di Attuazione – Periodo 2007-2010 - del PO FESR 2007-2013 Puglia e ammontano a € 5.000.000,00.

Tale dotazione finanziaria potrà essere incrementata da ulteriori fondi che, a qualunque titolo, si rendessero eventualmente disponibili in tempi successivi.

Art. 4 – Campo di applicazione

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese di investimento e di gestione sostenute dalle micro e piccole imprese operanti nei settori industriali innovativi individuati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1552 del 7 agosto 2009 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 139 del 4 settembre 2009 e dettagliati nell'allegato A al presente Avviso².

Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni iniziative commerciali appartenenti alla sezione G del Codice Ateco 2007.

Restano validi i divieti e le limitazioni indicati dal Regolamento e quelli derivanti dalle vigenti normative dell'Unione Europea.

In particolare, ai sensi di quanto stabilito all'art. 4 comma 1° del Regolamento, sono esclusi i seguenti settori:

- a) pesca e acquacoltura;
- b) costruzione navale;
- c) industria carbonifera;
- d) siderurgia;
- e) fibre sintetiche;
- f) attività connesse con la produzione primaria (agricoltura e allevamento) dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato.

Art. 5 – Modalità di presentazione delle istanze

Le istanze di accesso possono essere presentate da micro e piccole imprese così come definite all'art. 2, regolarmente costituite in forma di società ed iscritte nel Registro delle imprese al momento della presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni.

L'istanza di accesso alle agevolazioni dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa.

Le domande di accesso agli aiuti alle micro e piccole imprese innovative di nuova costituzione possono essere trasmesse dai soggetti interessati a partire **dal 15/03/2010**.

² Il sistema agroalimentare è individuato tra i settori innovativi dalla Delibera di Giunta Regionale 1552 del 7 agosto 2009. A tal fine, ai sensi dell'art. 4 comma 3° del Regolamento deve intendersi ricompreso nel settore suddetto il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; altresì, resta esclusa la trasformazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui all'art. 3, paragrafo 2, del Regolamento (CEE) n. 1898/87

Art. 6 – Piano d'impresa

I soggetti proponenti dovranno presentare un piano di impresa riguardante un arco temporale di 3 anni, che ai sensi di quanto previsto all'Art. 6, comma 1, lettera b) del Regolamento, preveda la valorizzazione a livello produttivo dei risultati delle ricerche sviluppate all'interno di centri di ricerca pubblici e privati.

Si definisce "piano d'impresa" il documento che illustra il programma di investimento e i costi di gestione dell'impresa proponente, riferiti ad un periodo di tre anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, e fornisce notizie sulla capacità tecnica, organizzativa, economica e finanziaria della stessa.

I soggetti proponenti dovranno prevedere nel piano d'impresa costi per "ricerca e sviluppo" pari ad almeno il 15% del totale costi operativi in almeno uno dei tre esercizi successivi a quello corrispondente alla concessione delle agevolazioni.

Art. 7 – Intensità d'aiuto

L'intensità massima di aiuto per gli investimenti in attivi materiali e immateriali di cui al seguente art. 8, comma 1° lettere a) e b), non può superare il 60% dei costi ritenuti ammissibili. Le agevolazioni per le spese di investimento sono erogate nella forma del contributo in conto impianti.

Le agevolazioni per opere edili non dovranno superare il 20% del totale delle agevolazioni per gli investimenti in attivi materiali e immateriali.

L'intensità massima di aiuto per la gestione non può superare il 35% delle spese ritenute ammissibili nei primi due anni e il 25% delle spese ritenute ammissibili nel terzo anno di operatività previsto dal piano d'impresa. Le agevolazioni per le spese di gestione sono erogate nella forma del contributo in conto esercizio.

L'ammontare delle agevolazioni complessive per le spese di investimento e di gestione non potrà superare l'importo totale di € 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00) di aiuto per ciascuna impresa, indipendentemente dall'ammontare dei costi totali ammissibili, e le erogazioni riferite alla singola annualità non potranno superare l'importo di Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) per impresa.

Art. 8 – Spese ammissibili

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sono ammissibili, purché effettivamente sostenute, le seguenti spese:

- a) le spese in attivi materiali riguardanti opere edili, impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica;
- b) le spese in attivi immateriali legate ad investimenti in trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate qualora soddisfano le seguenti condizioni:
 - l'investimento costituisce elemento patrimoniale ammortizzabile;
 - il bene oggetto di investimento deve essere acquistato a condizioni di mercato presso imprese delle quali l'acquirente non disponga di alcun potere di controllo diretto o indiretto;
 - l'investimento deve figurare all'attivo del bilancio dell'impresa ed essere utilizzato nell'unità locale cui l'agevolazione si riferisce per almeno cinque anni, ad eccezione dei casi in cui lo stesso diventi obsoleto da un punto di vista tecnico;
 - il beneficiario dell'aiuto si impegna a restituire l'importo delle agevolazioni legate agli investimenti immateriali nel caso in cui gli stessi siano rivenduti nel corso del periodo di cui al capoverso precedente.
- c) spese per personale dipendente inclusi oneri sociali obbligatori;
- d) spese amministrative e tasse diverse dall'IVA;
- e) locazione di immobili destinati all'esercizio di impresa;
- f) locazione finanziaria di macchinari e attrezzature;
- g) energia, acqua, riscaldamento.

Le spese di cui alle lettere a), b) e c) sono ammissibili a condizione che l'impresa non abbia beneficiato di altra agevolazione per gli investimenti proposti o di misure per la creazione di posti di lavoro.

Le spese ammissibili per investimenti in attivi materiali e immateriali devono rappresentare almeno il 30% del costo complessivo della domanda di agevolazione.

Le spese di gestione di cui alle lettere c), d), e), f) e g) non devono superare il 70% del costo complessivo della domanda di agevolazione.

Non sono, comunque, ammissibili:

- a) le spese notarili;
- b) le spese per l'acquisto di software e programmi informatici;
- c) le spese relative alle imposte sul reddito d'impresa e all'IVA;
- d) le spese per acquisto di immobili;
- e) le spese per opere di manutenzione ordinaria;
- f) le spese relative all'acquisto di scorte;
- g) le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati (secondo le indicazioni riportate al comma seguente);
- h) i titoli di spesa regolati in contanti o con modalità di pagamento non tracciabili;
- i) le spese di pura sostituzione;
- j) le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
- k) le forniture cosiddette "chiavi in mano";
- l) gli acquisti da parenti o affini entro il secondo grado del beneficiario o di uno dei soci o amministratori dell'impresa beneficiaria anche nel caso in cui il rapporto di parentela sussista con un soggetto che rivesta il ruolo di amministratore o socio dell'impresa fornitrice;
- m) i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro per le spese di investimento e a 50,00 euro per le spese di gestione.

I beni acquistati e richiesti ad agevolazione devono essere nuovi di fabbrica. L'eventuale intermediazione di un soggetto terzo tra il fornitore e l'impresa beneficiaria delle agevolazioni impedisce di poter considerare i beni "nuovi di fabbrica". Non è ammissibile alcun tipo di intermediazione nella fornitura che possa comportare un aggravio di costi per la finanza pubblica.

Nel corso dell'esame istruttorio le spese ammissibili potranno essere rideterminate, ad insindacabile giudizio della Società, sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità e la funzionalità rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa. Tali verifiche potranno comportare l'eventuale decurtazione delle spese ammissibili.

Art. 9 – Presentazione delle domande

Il soggetto proponente dovrà trasmettere istanza di accesso cartacea, utilizzando obbligatoriamente il modulo di cui all'apposito allegato B al presente Avviso, a Puglia Sviluppo S.p.A., Via Amendola 168/5, 70126 BARI, a mezzo lettera raccomandata A.R.; sul plico sigillato, a pena di esclusione della domanda, dovrà essere riportata la seguente dicitura "Aiuti alle piccole imprese innovative di nuova costituzione. Istanza di accesso alle agevolazioni".

Detto documento, completo dei relativi allegati, dovrà essere redatto obbligatoriamente utilizzando il modulo informatico/telematico, che sarà reso disponibile sul portale Internet www.sistema.puglia.it.

All'istanza di accesso deve essere inoltre allegato un documento denominato "piano d'impresa" riguardante tre annualità.

Il piano di impresa dovrà contenere, a pena di esclusione della domanda, almeno le seguenti informazioni:

- individuazione dei fabbisogni e degli obiettivi dell'iniziativa di investimento;
- analisi ed obiettivi di mercato relativamente ai principali prodotti/servizi previsti dall'iniziativa;
- tipologia ed articolazione dettagliata del progetto di innovazione organizzativa, tecnologica e/o di mercato da realizzare;
- modalità organizzative di realizzazione;
- localizzazione dell'iniziativa e piano degli investimenti contenente la loro descrizione ed il costo previsto;
- risultati e ricadute attese;
- eventuali connessioni con altri progetti o programmi;

- pianificazione temporale articolata in mesi, anche con utilizzo di diagrammi di Gantt, recante l'indicazione puntuale delle tempistiche degli investimenti e delle spese di gestione previste per ciascuna delle tre annualità;
- previsioni economico-finanziarie e patrimoniali per ciascuna delle tre annualità articolate in stato patrimoniale di previsione, conto economico di previsione e flussi di cassa attesi.

Detto documento, completo degli eventuali allegati tecnici, dovrà essere redatto obbligatoriamente utilizzando la modulistica allegata all'Avviso (cfr. Allegato C), che sarà resa disponibile sul sito Internet www.sistema.puglia.it.

L'istanza di accesso alle agevolazioni dovrà essere corredata, oltre che dal suddetto piano di impresa, anche dalla seguente documentazione:

- 1) autocertificazione attestante i requisiti di cui all'articolo 3 comma 1 Lettera a) del Regolamento redatta in conformità con l'allegato D;
- 2) atto di impegno ad apportare un contributo finanziario alle spese previste dal piano di impresa proposto attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento erogato da soggetto terzo, e comunque in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, fino alla completa copertura dei fabbisogni derivanti dal programma di investimenti e comunque non inferiore al 25% dei costi ammissibili;
- 3) copia dei documenti di identità e dei codici fiscali di tutti i soci dell'impresa proponente;
- 4) atto costitutivo e statuto della società proponente;
- 5) certificato di vigenza rilasciato dalla CCIAA in originale;
- 6) documentazione, redatta in conformità con l'allegato E, rilasciata da Università, Enti pubblici di ricerca, Distretti Tecnologici ovvero Centri di ricerca iscritti all'albo dei laboratori tenuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca (o da centri con sede all'estero aventi analoga valenza tecnico scientifica) comprovante che l'iniziativa per la quale si richiede l'agevolazione intende valorizzare a livello produttivo i risultati della ricerca sviluppata all'interno del centro medesimo o, alternativamente, documentazione comprovante l'avvenuto accoglimento di una domanda di brevetto presentata dall'impresa o da uno dei soci, nei settori innovativi elencati nell'allegato A, in data anteriore alla presentazione della domanda di agevolazione ;
- 7) documentazione comprovante la disponibilità della sede nella quale è realizzato l'investimento di cui all'iniziativa agevolata;
- 8) documentazione comprovante la destinazione d'uso corrente degli immobili;
- 9) planimetria della sede operativa attuale e così come prevista alla data di ultimazione degli investimenti;
- 10) preventivi e, per le opere murarie anche computi metrici, relativi al programma degli investimenti redatti su carta intestata del fornitore debitamente datati e sottoscritti, corredati da eventuale documentazione attestante il possesso, da parte del medesimo fornitore, dei requisiti di legge per la realizzazione delle opere previste;
- 11) per gli investimenti in attivi immateriali perizia giurata, rilasciata da tecnico abilitato, attestante che l'investimento costituisce elemento patrimoniale ammortizzabile e che il prezzo determinato per i beni oggetto di investimento risponde a condizioni di mercato;
- 12) nel caso in cui il programma degli investimenti preveda opere murarie, perizia giurata attestante la natura, il valore e la congruità delle stesse.

A completamento ed integrazione dell'istanza di accesso, la Società potrà richiedere l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'espletamento dell'attività istruttoria.

Gli allegati sono resi disponibili sul sito Internet www.sistema.puglia.it .

Art. 10 – Cause di esclusione

Saranno considerati motivi di esclusione e decadenza della domanda:

- la presentazione di istanze di accesso alle agevolazioni fuori dai termini previsti dal presente avviso o da successivi provvedimenti pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- la presentazione di istanze di accesso alle agevolazioni o di piani di impresa incompleti o non redatti utilizzando la modulistica allegata al presente avviso;

- la mancata presentazione del piano di impresa correttamente compilato sia a mezzo posta sia per via telematica, con le modalità previste dal sistema informativo di gestione bandi del portale www.sistema.puglia.it ;
- la mancanza della firma del legale rappresentante dell'impresa proponente sull'istanza di accesso e sul piano di impresa;
- la mancanza o l'incompletezza delle autocertificazioni di cui al precedente articolo 9;
- il mancato invio nel termine imposto di eventuali integrazioni richieste in sede istruttoria anche in merito alla capacità di apporto di mezzi finanziari esenti dalle agevolazioni nella misura sufficiente alla piena copertura dell'investimento previsto;
- la mancata presentazione del titolo di disponibilità della sede;
- la omessa o la errata apposizione sul plico postale della dicitura di cui al secondo comma del precedente Art. 9;
- la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, dei richiedenti alle attività previste per gli approfondimenti istruttori di cui al seguente Art. 11;
- il mancato invio della documentazione prevista al punto 6 del precedente articolo 9;
- le domande presentate da proprietari o amministratori di imprese dismesse nell'ultimo triennio a partire dalla data di presentazione della domanda (cfr. comma 2 art. 9 Regolamento).

Art. 11 – Modalità di valutazione delle domande di accesso alle agevolazioni

Le domande di ammissione alle agevolazioni saranno protocollate secondo l'ordine cronologico di ricevimento da parte della Società e sottoposte ad un esame istruttorio articolato in tre fasi:

a) una fase preliminare, diretta ad accertare l'esaminabilità della domanda mediante la verifica della completezza e conformità formale della documentazione presentata;

b) una seconda fase diretta ad accertare l'accogliibilità della domanda mediante la verifica della sussistenza dei requisiti di legge e Regolamento, attraverso l'esame della domanda e della documentazione allegata.

Durante la fase di accogliibilità le domande di agevolazione saranno sottoposte, sulla base delle informazioni contenute nel piano di impresa, al giudizio di esperti indipendenti, di alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche, esterni all'Amministrazione Regionale e alla Società, finalizzato a valutare la possibilità per il soggetto proponente di sviluppare nel breve-medio periodo prodotti, servizi e processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e almeno nel territorio regionale, che comportino un rischio di insuccesso tecnologico e industriale, come previsto dall'articolo 10 comma 2° del Regolamento.

c) una fase successiva volta all'accertamento dell'ammissibilità della domanda, durante la quale le domande accoglibili sono sottoposte ad un processo di valutazione secondo i criteri riportati nel seguente Art. 12.

La valutazione sarà finalizzata a verificare preliminarmente i requisiti di cantierabilità dell'intera iniziativa in relazione alle tempistiche previste dal piano di impresa e dal presente avviso. Con riferimento alla cantierabilità, sarà valutata la capacità dell'impresa di completare l'investimento (e le sue singole fasi) entro le tempistiche previste nel piano di impresa compresi i tempi necessari per la concessione di autorizzazioni, licenze e permessi indispensabili per la realizzazione degli investimenti e l'avvio dell'attività.

Durante l'esame istruttorio sono previsti approfondimenti, anche mediante colloqui con i soggetti proponenti, i quali dovranno fornire chiarimenti in merito alle attività di ricerca svolte, alla composizione della compagine sociale ed alle previsioni contenute nel piano di impresa presentato.

Art. 12 – Criteri per l'assegnazione degli aiuti

La Regione provvede periodicamente all'ammissione alle agevolazioni delle iniziative istruite positivamente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunicando il provvedimento ai richiedenti.

La Società, oltre ad accertare la pertinenza e l'ammissibilità della spesa, procede all'istruttoria tecnica, economica e finanziaria dell'investimento proposto, con particolare riferimento alla redditività prospettica, alla strategia di mercato e al piano finanziario.

Riguardo alle prospettive di mercato, si procederà all'analisi delle informazioni fornite dall'impresa proponente al fine di verificarne il mercato potenziale (segmentazione della domanda, ambito geografico, politiche commerciali e di marketing) e la credibilità delle ipotesi di ricavo e degli obiettivi commerciali. Inoltre, si procederà alla verifica del grado di fattibilità tecnica ed amministrativa dell'iniziativa.

Si procederà inoltre alla verifica delle iniziative sulla base delle seguenti "aree di valutazione":

- A) Attendibilità tecnico-economica, patrimoniale e finanziaria della proposta progettuale;
- B) Qualità e coerenza progettuale
- C) Definizione di idonei modelli organizzativi, strumenti e meccanismi gestionali utili a sviluppare efficacemente la proposta progettuale
- D) Promozione dell'integrazione e innovazione di filiera e/o di distretto e grado di partecipazione di università e/o centri di ricerca al progetto.

Per le proposte per le quali l'istruttoria risulti non positiva, la Regione comunicherà al proponente l'esito negativo e le relative motivazioni

Art. 13 – Concessione delle agevolazioni

All'esito del procedimento istruttorio di cui all'articolo precedente, la Società darà comunicazione ai soggetti proponenti in merito all'ammissibilità della domanda. Tale comunicazione conterrà le eventuali richieste di documentazione integrativa nonché gli eventuali adempimenti necessari per l'adozione del provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni, pena la decadenza della domanda.

Alla conclusione dell'iter istruttorio, la Regione Puglia adotterà il provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni ovvero di inammissibilità, dandone comunicazione scritta agli interessati.

Sul sito Internet www.sistema.puglia.it saranno pubblicati, periodicamente, i nominativi delle imprese ammesse alle agevolazioni nonché la dotazione finanziaria residua.

Le agevolazioni saranno assegnate fino alla concorrenza della dotazione finanziaria stabilita all'Articolo 3. Alle micro e piccole imprese ammesse alle agevolazioni, denominate beneficiarie, sarà notificato il provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni con espressa indicazione del programma agevolato che potrà, a seguito dell'istruttoria, risultare eventualmente ridimensionato rispetto a quello formulato in sede di domanda.

Entro i 30 giorni successivi alla notifica del provvedimento, il Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria dovrà sottoscrivere e restituire copia dello stesso in segno di accettazione delle agevolazioni e dei relativi obblighi ivi previsti. Il mancato adempimento di tale obbligo sarà inteso quale rinuncia alle agevolazioni e comporterà la revoca del provvedimento di concessione delle agevolazioni stesse.

Art. 14 – Esecuzione del programma di investimenti agevolato

I programmi di investimento non devono essere avviati prima della data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni. Si intende quale avvio del programma la data relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di attivi materiali o immateriali.

Qualora l'impresa proponente abbia provveduto ad effettuare ordini di acquisto in data antecedente a quella dell'istanza di ammissione alle agevolazioni la relativa spesa sarà considerata inammissibile.

Il piano di impresa dovrà essere completato dall'impresa beneficiaria entro il termine di 36 mesi dal provvedimento di ammissione alle agevolazioni.

L'impresa beneficiaria dovrà presentare alla Società almeno ogni 12 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni, e comunque entro i 60 giorni successivi a tale termine, tutta la documentazione necessaria a dimostrare la realizzazione degli investimenti e delle spese di gestione, nonché il completamento degli adempimenti amministrativi previsti per le varie fasi di attuazione dell'attività.

Art. 15 – Modifiche e variazioni

Il progetto approvato non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l'impresa beneficiaria, il soggetto fornitore dei servizi e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.

Variazioni delle spese ammesse per investimenti in attivi materiali ed immateriali in misura non superiore al 10% (dieci per cento) del valore totale delle macrovoci degli attivi materiali non sono soggette alla preventiva autorizzazione di cui al comma precedente.

Qualora l'impresa effettui variazioni rispetto al programma degli investimenti approvato, così come disciplinate dal comma precedente, tali variazioni saranno oggetto di verifica di congruità e funzionalità in fase di erogazione, ad insindacabile giudizio della Società, con conseguente eventuale rideterminazione dei contributi spettanti.

Qualsiasi riprogrammazione o proroga autorizzata non potrà comportare in alcun caso la rideterminazione del contributo massimo concedibile, né estendere oltre 36 mesi l'arco temporale previsto per l'ammissibilità delle spese di gestione.

Art. 16 – Modalità di erogazione delle agevolazioni

Le agevolazioni saranno erogate con le seguenti modalità:

- 1) una eventuale anticipazione (di importo pari al 40% delle agevolazioni concesse in conto investimenti per la prima annualità) a fronte di presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, sullo stesso importo, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n.385 del 1 settembre 1993.
- 2) tre eventuali quote semestrali intermedie, a fronte della presentazione della documentazione necessaria a dimostrare la realizzazione di tutti gli investimenti e le spese di esercizio previste per ciascun semestre delle annualità previste, oltre a documentazione attestante il completamento degli adempimenti amministrativi eventualmente previsti per ciascuna fase di attuazione del progetto. In caso di richiesta di anticipazione non potrà essere richiesta l'agevolazione al termine del primo semestre della prima annualità.
- 3) tre quote annuali a fronte della presentazione della documentazione necessaria a dimostrare la realizzazione di tutti gli investimenti e le spese di esercizio previste per ciascuna annualità, ove non già rendicontate, oltre a documentazione attestante il completamento degli adempimenti amministrativi eventualmente previsti per ciascuna fase di attuazione del progetto.

Le imprese beneficiarie sono obbligate ad utilizzare uno specifico conto corrente bancario dedicato al progetto su cui verranno accreditate le risorse legate alla realizzazione del programma di investimento e i previsti apporti di mezzi finanziari a titolo di capitale e di finanziamento a medio/lungo termine. Il medesimo conto corrente dovrà essere utilizzato, altresì, per il pagamento delle spese relative al programma agevolato.

Le imprese sono obbligate a tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle spese agevolate, ferme restando le norme contabili nazionali.

La richiesta di anticipazione dovrà essere presentata alla Società utilizzando l'apposita modulistica. Alla richiesta di anticipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a.1) estremi del conto corrente bancario dedicato al programma agevolato;
- a.2) fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della Regione Puglia, di importo pari all'acconto richiesto e conforme alla modulistica;

- a.3) qualora il programma di investimento preveda la realizzazione di opere murarie, perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, attestante che gli immobili dove verrà esercitata l'attività sono conformi alle licenze e/o autorizzazioni edilizie ed hanno destinazione d'uso idonea allo svolgimento dell'attività stessa ovvero che nulla osti all'ottenimento di tali autorizzazioni;
- a.4) certificato di iscrizione al Registro Imprese recante la dicitura Antimafia di cui al D.P.R. 252/1998;
- a.5) certificato di vigenza rilasciato dalla competente CCIAA;
- a.6) documento Unico di Regolarità Contributiva.

Alla richiesta di erogazione per ciascun semestre o annualità, da presentarsi alla Società, entro il secondo mese successivo alla scadenza del periodo per il quale si richiedono i contributi dovrà essere allegata la seguente documentazione, ove non già trasmessa o non più valida:

- b.1) la documentazione di cui ai punti a.1), a.4), a.5), a.6) prevista in caso di anticipazione;
- b.2) scheda riepilogativa degli investimenti e delle spese realizzati, secondo la modulistica prevista;
- b.3) copia degli atti giuridicamente vincolanti (contratti, ordini, lettere di incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna;
- b.4) copia conforme delle fatture e/o giustificativi di spesa relative alle spese sostenute per l'attuazione del programma agevolato. Le fatture dovranno riportare in modo indelebile la dicitura: "Spesa di € _____ dichiarata per la concessione degli aiuti di cui al Regolamento 20/2008 della Regione Puglia";
- b.5) copia delle buste paga richieste ad agevolazione e copia del libro unico del lavoro;
- b.6) dichiarazioni liberatorie redatte su carta intestata del fornitore secondo la modulistica e copie dei documenti attestanti i pagamenti effettuati e degli estratti conto bancari;
- b.7) perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, attestante che gli immobili dove verrà esercitata l'attività sono conformi alle licenze e/o autorizzazioni edilizie ed hanno destinazione d'uso conforme all'attività; nel caso in cui lo stato di avanzamento finale includa la realizzazione di opere murarie e assimilate ed altri interventi per i quali è prevista procedura di D.I.A. e/o di Permesso di Costruire, la perizia giurata dovrà altresì attestarne la conformità ai suddetti Permesso di Costruire o D.I.A., con dichiarazione, ove prevista, di chiusura lavori e certificato di collaudo;
- b.8) copia conforme dei registri contabili previsti per il regime di contabilità adottato;
- b.9) ultimo bilancio o situazione economica e patrimoniale aggiornata, asseverata da professionista abilitato;
- b.10) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria (o da persona delegata) redatta secondo la modulistica ove risultino rispettati gli adempimenti e gli impegni previsti all'Art. 13, comma 4, del regolamento;

Qualora entro il termine previsto non fosse presentata alla Società la documentazione per l'erogazione dei contributi, il soggetto beneficiario perderà il diritto di ottenere il contributo in conto impianti e in conto esercizio per il relativo periodo contributivo.

La modulistica per la richiesta di erogazione delle agevolazioni - incluso il testo vincolante per la fidejussione/polizza da presentare in occasione della eventuale richiesta di anticipazione - sarà resa disponibile sul sito Internet www.sistema.puglia.it.

Art. 17 – Controlli e monitoraggio

Le erogazioni potranno essere effettuate a seguito di verifiche documentali e/o sopralluoghi presso la sede dell'impresa, nel corso dei quali saranno accertati anche il completamento, la congruità e la funzionalità degli investimenti realizzati rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa. Tali verifiche, effettuate ad insindacabile giudizio della Società, potranno comportare l'eventuale decurtazione delle spese ammissibili per singola voce di investimento e la conseguente rideterminazione del contributo spettante.

La verifica finale al termine della terza annualità dovrà accertare che l'investimento sia completo, organico e funzionale rispetto a quanto previsto nel piano di impresa; il mancato accertamento di tali requisiti comporta la revoca delle agevolazioni concesse.

Con esclusivo riferimento spese di investimento realizzate per le prime due annualità, la Società potrà rilasciare, dietro richiesta dell'impresa beneficiaria, comunicazione di esito positivo delle verifiche, anche documentali, riservandosi in un momento successivo la sola acquisizione delle copie delle fatture quietanzate con allegate dichiarazioni liberatorie da parte dei fornitori, al fine di procedere con l'erogazione. L'impresa Beneficiaria, al momento della presentazione della copia delle fatture quietanzate con allegate dichiarazioni liberatorie da parte dei fornitori, potrà notificare alla Regione Puglia disposizione irrevocabile all'incasso delle agevolazioni - per i corrispondenti stati di avanzamento lavori o per saldo - in favore di una Banca.

La Regione o la Società si riservano la facoltà di richiedere in ogni momento ulteriori documenti o effettuare ulteriori sopralluoghi, anche non precedentemente concordati.

L'impresa beneficiaria dovrà dimostrare di aver ottenuto la quietanza delle fatture mediante presentazione di dichiarazioni liberatorie redatte su carta intestata del fornitore secondo la modulistica e copie delle evidenze documentali dei pagamenti effettuati e degli estratti conto bancari.

La mancata o non conforme quietanza delle fatture non consentirà l'erogazione delle agevolazioni concesse, in misura proporzionale alla parte non quietanzata.

L'investimento dovrà figurare all'attivo del bilancio dell'impresa ed essere utilizzato nell'unità locale cui l'agevolazione si riferisce per almeno cinque anni dalla data di ultimazione dell'investimento (così come indicato all'Art. 2 del presente Avviso), ad eccezione dei casi in cui lo stesso diventi obsoleto da un punto di vista tecnico. Tale obsolescenza dovrà essere attestata con perizia tecnica giurata.

Il beneficiario dell'aiuto si impegna a restituire l'importo delle agevolazioni legate agli investimenti immateriali nel caso in cui gli stessi siano rivenduti nel corso del periodo di cui al capoverso precedente.

Art. 18 – Modalità di pagamento delle spese ammissibili

Le imprese beneficiarie sono obbligate ad effettuare i pagamenti relativi agli investimenti in conto impianti esclusivamente a mezzo bonifici bancari tratti dal conto corrente dedicato e direttamente intestati ai fornitori.

Le imprese beneficiarie sono obbligate ad effettuare i pagamenti relativi ai contributi in conto esercizio esclusivamente a mezzo bonifici bancari, assegni bancari o assegni circolari tratti dal conto corrente dedicato e direttamente intestati ai fornitori, ovvero mediante altra forma di pagamento di cui sia assicurata la tracciabilità.

Fatta eccezione per le Società cooperative, non sono agevolabili le spese per salari e stipendi se riferite al pagamento di prestazioni lavorative di soci o di amministratori dell'impresa beneficiaria.

In fase di rendicontazione delle spese in conto esercizio sarà verificata l'effettiva congruità e funzionalità delle stesse rispetto all'attività svolta dall'impresa in relazione sia alla tipologia di costi che ai volumi di attività.

Art. 19 – Revoche e rinunce

I contributi concessi saranno revocati nel caso in cui:

- le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare) ed al Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009;
- gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di ultimazione dell'investimento (così come indicato all'Art. 2 del presente Avviso);
- qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti;
- qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario

Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Nel caso in cui l'impresa beneficiaria intenda rinunciare alla realizzazione del piano di impresa dovrà comunicare tempestivamente alla Società, a mezzo Raccomandata A/R, tale volontà, dichiarando la disponibilità alla restituzione dei contributi percepiti, maggiorati degli interessi come per legge.

Art. 20 – Contrasto al lavoro non regolare (Clausola sociale)

È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a) dal soggetto concedente;
- b) dagli uffici regionali;
- c) dal giudice con sentenza;
- d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
- e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28".

Art. 21 – Cumulo

Gli aiuti previsti nel presente Regolamento non possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche, compresi gli aiuti *de minimis* di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15.12.2006, al fine di eludere i relativi massimali relativi agli importi o alla intensità degli aiuti.

Gli aiuti possono essere cumulati con altri aiuti concessi ai sensi della disciplina comunitaria alla ricerca, sviluppo e innovazione, ivi compresi gli aiuti esentati a norma del Reg. (CE) 364/2004 del 25 febbraio 2004, e con gli aiuti concessi a norma degli orientamenti sul capitale di rischio.

Art. 22 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia alle norme contenute nel Regolamento Regionale n. 20/2008 pubblicato sul B.U.R.P. n. 163 del 17/10/2008.

Art. 23 – Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:

REGIONE PUGLIA

Servizio Ricerca e Competitività – Ufficio Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica

Corso S. Sonnino, 177 – 70121 BARI

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Adriana Agrimi

PER INFORMAZIONI:

Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione

Corso Sonnino, 177, 70121 BARI

Tel. 080 5405971, 0805405961

www.sistema.puglia.it - link Bandi Attivi – sezione Imprese Innovative – Richiedi info sul bando

Siti internet: www.regione.puglia.it; www.sistema.puglia.it.